

## LA FALSA DISPUTA SULLE PRETENSIONI DINASTICHE DUOSICILIANE

Come già detto l'ultimo Re Francesco II delle Due Sicilie morì nel 1894 senza eredi e suo fratello minore, Alfonso (1841-1934), Conte di Caserta, gli succedette come Capo della R. Casa e II° Pretendente al Trono. Erede di Alfonso fu poi il figlio Ferdinando Pio (1869-1960), detto Duca di Calabria<sup>1</sup>, che gli succedette nel 1934 quale Capo della R. Casa e III° Pretendente al Trono<sup>2</sup>.

Un mese dopo la morte di Ferdinando Pio, il nipote Alfonso Maria di Borbone-Spagna<sup>3</sup> (1901-1964), figlio di Carlo Tancredi e di Maria de las Mercedes, si proclamò ufficialmente erede di Ferdinando Pio e Capo della R. Casa delle Due Sicilie. Venne sostenuto in tale eclatante pretesa dai Principi della R. Casa di Spagna (subito ammessi nel ramo dell'Ordine Costantiniano fondato da Alfonso Maria, ma in sostanza di sub-collazione spagnola), ma non da alcune Principesse della stessa Real Casa<sup>4</sup> e ufficialmente nemmeno dallo Stato spagnolo<sup>5</sup>. Mentre anche altri parenti Principi Borbone<sup>6</sup> lo appoggiarono, in quanto legati alla casa reale spagnola.

La notizia ebbe un eco notevole e sollevò una generale indignazione. Infatti dalla morte del fratello maggiore, nel pieno rispetto del diritto dinastico familiare e delle rinunzie di Carlo Tancredi, il fratello minore Ranieri Maria Gaetano di Borbone-Due Sicilie (1883-1973) era subentrato al suo posto, divenendo legittimamente l'erede di Ferdinando Pio e intitolandosi, conseguentemente, Duca di Castro e Capo della R. Casa [1960-1973]. Per questo era stato riconosciuto come tale da tutti i componenti della R. Casa, ma non dal nipote l'Infante Alfonso, come abbiamo visto. Ma in realtà nel 1960, alla morte di Ferdinando Pio il suo successore dinastico, se fosse stato vivo (che era già morto nel 1949) e se non fosse già precedentemente uscito dalla R. Casa (proprio con la firma dell'Atto di Cannes 1900), sarebbe stato il fratello minore Carlo Tancredi, padre di Alfonso Maria. Invece, esclusi Carlo Tancredi, la successione dinastica era passata al Principe seguente in ordine di successione e di diritto: ovvero Ranieri. Nella Real Casa era inoltre ben noto da tempo che il successore di Don Ferdinando Pio, detto Duca di Calabria, sarebbe stato Ranieri. Infatti lo stesso Ferdinando Pio, ad esempio, aveva dichiarato in vita che, ritenendo ovvia e valida la rinuncia di Carlo Tancredi ai propri diritti dinastici (per se stesso e la sua discendenza), il suo prossimo successore era l'altro fratello vivente, il Principe Don Ranieri<sup>7</sup>. Così come accade in ogni altra Monarchia europea, dove l'erede al Trono non può essere designato dal precedente Sovrano, ma la successione è appunto regolamentata invece dalle specifiche e proprie Leggi Dinastiche. Infatti Ferdinando Pio non volle con questo e non dovette designare Ranieri quale suo erede dinastico (e né non poteva designarlo), ma la successione era conseguenza automatica le leggi dinastiche della Real Casa.

Invece Alfonso Maria, come visto, rinnegò la rinuncia paterna e si ribellò alla successione dello zio Ranieri, proclamandosi, a sua volta, Capo della R. Casa, "Duca di Calabria" e Gran Maestro dell'Ordine

---

<sup>1</sup> - Il Principe Ferdinando Pio (1869-1960) fu Duca "di spettanza" di Noto (1886-1894), poi Duca di Calabria (dal 1894 al 1934), quindi come Capo della R. Casa, Pretendente (III) al trono 1934/1960 divenne Duca di Castro, ma continuò a fare pubblico uso fino alla morte, del titolo di "Duca di Calabria". Da qui l'errore della pretesa del nipote Alfonso Maria di essere il nuovo "Duca di Calabria" benché pretendesse in sostanza di essere il Capo della R. Casa, ovvero Duca di Castro.

<sup>2</sup> - Il Gran Magistero dell'Ordine costantiniano, invece, era già stato trasferito da Alfonso a Ferdinando Pio il 27 dicembre 1931 (Archivio privato Broya de Lucia [Arch. BdL]). Con questo atto Alfonso intese trasferire il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio che però, quale Ordine dinastico-familiare, era di spettanza del Capo della Real Casa dei Borbone delle Due Sicilie, erede della Serenissima Casa Farnese. Ma quindi in questo modo Alfonso trasferì al figlio una sorta di "reggenza" non ufficiale e non formale del ruolo di Capo della Real Casa (al quale il Gran Magistero spettava). Non fu espresso esplicitamente, però, e quindi non fu trasferito neanche il ruolo di Pretendente al Trono, che quindi dobbiamo ritenere restato ad Alfonso fino alla sua morte (1934).

<sup>3</sup> - Il padre venne riconosciuto ufficialmente come "Don Carlos de Borbón y Borbón" e tale cognome restò ai suoi discendenti. Fino a che Alfonso Maria non iniziò ad usare il cognome "*Borbón-Dos Sicilias*".

<sup>4</sup> - Ad esempio perfino le sorellastre di Alfonso Maria, figlie di Carlo Tancredi: Maria de los Dolores (1909-1996) e Maria Mercedes (1910-2000), che era addirittura moglie di Giovanni, conte di Barcellona. Proprio nel rispetto della volontà e della linea di Carlo Tancredi.

<sup>5</sup> - Come da Lettera del 16 febbraio 1962 da parte del Ministero degli Esteri spagnolo al Consigliere dell'Ambasciata di Spagna a Roma.

<sup>6</sup> - Appoggiarono Alfonso Maria: Don Juan, Conte di Barcellona, Capo (contestato dal fratello maggiore Jaime) della R. Casa di Spagna, cugino di primo grado e cognato di Alfonso Maria; Jaime Duca di Segovia, Capo (contestato dal fratello minore Juan) della R. Casa di Spagna e Pretendente Capo della R. Casa di Francia, cugino di primo grado di Alfonso Maria; Roberto Ugo di Borbone-Parma (1909-1974) cognato di Alfonso Maria; Dom Pedro Gastão d'Orléans-Braganza (1913-2007), Pretendente Capo della I. e R. Casa del Brasile, altro cognato di Alfonso Maria (avandone sposato la sorella la principessa Maria de la Esperanza). Riconobbero invece i diritti di Ranieri: Enrico d'Orléans (1908-1999), conte di Parigi e Capo della R. Casa di Francia e Dom Pedro Henrique de Orléans e Braganza e Bourbon (1909-1981), Pretendente Capo della I. e R. Casa del Brasile. Oltre ad Umberto II di Savoia ed a molta parte della nobiltà dell'ex regno delle Due Sicilie.

<sup>7</sup> - Interessantissima riteniamo la lettera dell'8 dicembre 1955 con la quale Ferdinando Pio scrisse a Ranieri: "*Ti prego di far sapere al Conte Raoul di Warren che il mio successore presuntivo sei tu e dopo di te Ferdinando, ma mai Alfonso, figlio di Nino (Carlo Tancredi, ndr), essendoci la rinuncia di Nino per se ed i suoi figli ed eredi. Penso che l'autore non stia al corrente dei fatti, non posso credere che ci sia una coincidenza con la lettera che Alfonso mi scrisse il 13 maggio 1950 (nella quale si dichiarava suo successore, ndr), alla quel, come ti dissi a Lindau, non ho risposto...*" (fonte: Archivio privato Broya de Lucia [Arch. BdL]. Altro indizio che indica come Alfonso Maria stava convincendo studiosi vari a sostenere le sue pretese.

Costantiniano<sup>8</sup>, determinando in questo modo non una spaccatura nella Real Casa (perché non ne faceva parte), e nemmeno una scissione dell'Ordine Costantiniano, ma creando, di fatto, una nuova e pretesa Casa Reale ed un Ordine Costantiniano ex novo (che in seguito fu riconosciuto, per ovvie ragioni, dalla Spagna).

A quel punto tutti i Principi viventi della R. Casa (Ferdinando Maria, Gabriele, Antonio, Giovanni e Casimiro), con un atto extragiudiziale in data 30 maggio 1960 (notificato il 21 giugno), espressero la loro avversione a tale abusiva ed illegittima pretesione e dichiararono il loro riconoscimento a Ranieri. Così fecero anche le Principesse Maria Giuseppa, Maria Pia vedova di Borbone Orleans Braganza, Maria Cristina vedova de Sotomayor Luna, Lucia, Duchessa di Ancona e Urraca, rispettivamente sorelle e figlie di Ferdinando Pio con una dichiarazione di parte (1 luglio 1960).

In seguito Ferdinando Maria, vero Duca di Calabria, con i Principi Reali Gabriele, Antonio, Giovanni, Casimiro, e le Reali Principesse Maria Giuseppa, Urraca e Maria del Carmen, espressero una collettiva dichiarazione (sottoscritta a Napoli il 6 giugno 1962) nella quale ribadirono il loro riconoscimento a Ranieri nella sua veste di Capo della loro Real Casa, ed a Ferdinando Maria del titolo di Duca di Calabria, quale erede dinastico, protestando poi contro “*le pretenziose ed inqualificabili intromissioni*”<sup>9</sup> di Giovanni, conte di Barcellona, Capo della R. Casa dei Borbone-Spagna, respingendo ancora “*l'assurda pretesa*” di Alfonso Maria e ribadendo infine “*la Loro ferma volontà di osservare scrupolosamente le Leggi, le Consuetudini, i Patti, Le Deroghe e le Rinunzie*” sempre rispettate nella loro R. Casa<sup>10</sup>.

Dopo la ribellione di Alfonso Maria fu comunque tentata anche una sistemazione diplomatica, ed il Marchese di Desio (Primo Ambasciatore di Spagna in Italia), emissario dell'Infante Don Alfonso, si incontrò con il Principe Don Ranieri per tentare di sistemare la successione. Inizialmente si giunse ad un accordo, ma che fu poi rifiutato. Da allora altri tentativi di riconciliazione non sono serviti ed entrambe le linee sono in disputa e gli eredi di tali Principi rivendicano ancora, ma separatamente, la carica di Capo della R. Casa, della Dinastia ed il Gran Magistero Costantiniano, di quello di San Gennaro e degli altri Ordini di Spettanza. Attualmente i contendenti sono quindi S.A.R. Carlo di Borbone Due Sicilie (\* 1963), Duca di Castro, e Don Pedro de Borbon y Orleans (\* 1968), figlio dell'Infante Carlo Maria di Borbone (1938-2015), detto “Duca di Calabria”.

## L'ELEMENTO BASILARE DELLA DISPUTA: L'ATTO DI CANNES

A tal riguardo possiamo notare che queste due linee che si contendono da allora tali pretese polemizzano fra loro intorno ad alcune questioni a loro dire “fondamentali” per comprendere chi sia il Capo della R. Casa di Borbone delle Due Sicilie, e pertanto a chi spetti il Gran magistero Costantiniano, e quelli degli altri Ordini della Dinastia. Di certo il nodo più importante del contendere è il cosiddetto Atto di Cannes del 14 dicembre 1900<sup>11</sup>. I sostenitori della linea legitimista della Dinastia delle Due Sicilie (ovvero la discendenza

---

<sup>8</sup> - A sua volta è strana questa “intitolazione” dell'Infante Alfonso. Se egli si era dichiarato quale successore di Ferdinando Pio, anche se costui aveva continuato ad usare pubblicamente ma impropriamente il titolo di “Duca di Calabria” (che era riservato solo al Principe ereditario), avrebbe dovuto dichiararsi “Duca di Castro”, in quanto pretendeva di essere il nuovo Capo della R. Casa. Ancora una volta vi è stata una confusione fra il concetto di titolo dinastico e titolo nobiliare? Impossibile ed inconciliabile poi la sua situazione dinastica personale. Da un lato si proclamava Capo di una Casa Reale dei Borbone e dall'altro, contemporaneamente, era ed ubbidiva come Membro della R. Casa dei Borbone di Spagna?!

<sup>9</sup> - E proprio per le intromissioni di Juan di Barcellona che il duca Ranieri gli inviò una lettera di protesta, datata 30 giugno 1962, con la quale gli restituì il Toson d'Oro (che aveva ricevuto, insieme al fratello Gennaro, il 5 gennaio 1919). Nella stessa lettera Ranieri gli scrisse anche che Giacomo Enrico, fratello maggiore di Juan, aveva a suo tempo informato il Capo delle Due Sicilie, con una missiva del 2 luglio 1946, nella quale specificava che aveva sì rinunciato al trono di Spagna, ma non al ruolo di Capo della Real Casa dei Borbone di Spagna. Ed infatti Jaime, dal 1939, era tornato a pretendere i suoi diritti dinastici (Archivio privato Broya de Lucia [Arch. BdL]).

<sup>10</sup> - Tutti i citati documenti sono conservati oggi nell'Archivio privato Broya de Lucia [Arch. BdL].

<sup>11</sup> - Il testo completo di tale atto è il seguente: “*Cannes 14 Dicembre 1900.*

*Avanti di Noi D. Alfonso di Borbone Conte di Caserta per legittima successione di Sua Maestà il Re Francesco II, Nostro Augusto e rimpianto Fratello, Capo della Real Casa e Dinastia delle Due Sicilie, e di Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando di Borbone Duca di Calabria, Nostro amatissimo Figlio, nonché dei testimoni Sua Eccellenza il Barone D. Domenico Carbonelli di Letino figlio del fu Barone Luigi, di anni 69, domiciliato in Napoli, Marchese di Ruffano D. Stanislao Ferrante figlio del fu Marchese Agostino, di anni 39, domiciliato in Cannes; Commendatore D. Vincenzo Scala figlio del fu Commendatore Giuseppe, di anni 56, domiciliato in Napoli, e Conte D. Francesco Marulli figlio del fu Conte Gennaro, di anni 49, domiciliato in Cannes. Si è presentata Sua Altezza Reale il Principe D. Carlo Nostro amatissimo Figlio ed ha dichiarato che dovendo Egli passare a Nozze con Sua Altezza Reale la Infanta Donna Maria Mercedes Principessa delle Asturie ed assumendo per tal matrimonio la nazionalità e la qualità di Principe Spagnolo, intende rinunziare, come col presente atto solennemente rinunzia per Sé e per i suoi Eredi e Successori, ad ogni diritto e ragione alla eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i Beni della Real Casa trovantisi in Italia ed altrove e ciò secondo le nostre leggi, costituzioni e consuetudini di Famiglia, ed in esecuzione della Prammatica del Re Carlo III, nostro Augusto Antenato del 6 Ottobre 1759, alle cui prescrizioni Egli dichiara liberamente ed esplicitamente sottoscrivere ed obbedire.*

*Dichiara inoltre particolarmente di rinunziare per Sé, suoi Eredi e Successori a quei beni e valori esistenti in Italia, a Vienna ed a Monaco di Baviera, destinati dalla Maestà del Re Francesco II (di s. m.) per la fondazione di un Maggiorato per Capo della Dinastia e Famiglia delle Due Sicilie e per la costituzione di un fondo dotale delle Reali Principesse nobili, nipoti del Nostro Augusto Genitore il Re Ferdinando II di s. m.; ma conservando i suoi dritti a quella parte di beni legatigli testamentariamente dal suo rimpianto Zio il Re Francesco II, pel caso che il Governo Italiano che indebitamente ritiene, ne facesse la dovuta restituzione e così a tutto ciò che potrebbe in seguito rivenergli per altri legati testamentari.*

di Ranieri) rivendicano tale atto come fondamentale per il loro caso, mentre i sostenitori della linea ribelle di Don Alfonso Maria sostengono che esso contravvenga alla legge dinastica delle Due Sicilie.

Le differenti interpretazioni degli effetti di tale Atto di Cannes originarono la disputa che ancor oggi perdura. Infatti il punto centrale della disputa sulla successione è rappresentato dalla "legalità" o meno e dalla efficacia della rinuncia di Carlo Tancredi significata nell'Atto di Cannes, dagli effetti e dalla portata della sua estensione. Come è noto se ne discussero sia contenuti, validità e ragioni in base alle quali esaminarla, sia con le Leggi nazionali del tempo, oppure secondo le Leggi del regno delle Due Sicilie, così come ne vennero discussi perfino il domicilio delle parti, il luogo della firma, le località ove erano situati i diritti e le proprietà oggetto della rinuncia, e via discorrendo.

I sostenitori della linea alfoncina ritengono che se il Principe Don Carlo non poteva formulare una rinuncia giuridicamente vincolante ai suoi "eventuali diritti" in "esecuzione della Prammatica Sanzione" allora l'Atto di Cannes non ha validità. Inoltre contestano per logica che non si poteva rinunciare ad una successione non ancora aperta né fare qualsiasi altro contratto al riguardo, né si potevano fare accordi o rinunce al fine di alterare l'ordine legale di successione, né per la successione dei figli o discendenti di qualcuno, né per singoli figli<sup>12</sup>. Ritengono inoltre che, siccome l'atto dichiarava di essere "in esecuzione" della Prammatica Sanzione del 1759, esso non poteva fare altro che ribadirla e, secondo loro, nelle circostanze del 1900, la Prammatica non richiedeva alcuna rinuncia. Da parte, siccome nel 1941 la famiglia Reale delle Due Sicilie decise di vendere gli ultimi possedimenti in Italia al governo italiano, inclusi in "tutti i Beni della Real Casa trovantisi in Italia", avendo avuto Carlo la sua parte insieme ai suoi fratelli e sorelle, questo dovrebbe dimostrare che ne faceva ancora parte.

Ma il vero problema generale è che tali argomenti confondono il diritto dinastico con il diritto civile, mischiando ad arte argomentazioni pseudo legittimiste con la vera legittimità.

Infatti riteniamo che tutte le discussioni, le opinioni, i dibattiti e le polemiche su tale Atto di Cannes e sulla questione se Carlo Tancredi poté rinunciare o non rinunciare ai propri "diritti dinastici" per sé e per i propri discendenti, sulla Casa e sul Trono delle Due Sicilie, sono state e siano del tutto oziose, inutili e capziose. Il problema, però, è che purtroppo la disputa venne preparata minuziosamente e fomentata da faziosità e da ignoranza. Inoltre sono rari coloro che davvero hanno competenza e conoscenza di queste materie per poter comprendere determinate problematiche (anche perché il diritto dinastico è stato spesso trattato come "arcana iuris", probabilmente proprio per lasciare più margine di azione alle dinastie). Troppi, invece, coloro che per interesse e convenienza sono stati e sono faziosamente schierati.

In realtà l'Atto di Cannes nel 1900 fu infatti solo un atto ufficiale di diritto dinastico che servì al Principe Carlo Tancredi per uscire formalmente dalla R. Casa delle Due Sicilie e permettergli di sposare l'erede al trono spagnolo. Ma per comprendere meglio il nodo del contendere occorre fare un passo indietro, per cercare di approfondire la questione.

## L'ATTO DI CANNES E LA FAMIGLIA DI CARLO TANCREDI

Come abbiamo visto nel 1900, il Principe Carlo Tancredi delle Due Sicilie (1870-1949), secondo figlio del Capo della Dinastia, ossia di Alfonso Conte di Caserta, si era trovato nella condizione di poter sposare l'erede presuntiva al Trono di Spagna, la Principessa Maria de la Mercedes.

Per tale matrimonio la Regina Reggente di Spagna, Maria Cristina d'Austria (1858-1929), ed il Conte di Caserta, si accordarono tra loro, ma con alcune condizioni irrinunciabili. Ovvero Carlo Tancredi, per entrare nella R. Casa di Spagna, doveva rinunciare, tra l'altro, all'appartenenza alla R. Casa delle Due Sicilie, proprio perché la moglie sarebbe potuta diventare Regina ed egli doveva quindi abbandonare qualsiasi rivendicazioni sulle Due Sicilie. Infatti Carlo Tancredi, siccome era figlio del Capo della R. Casa e Pretendente (II) al trono e fratello Ferdinando Pio (1869-1960), Duca di Calabria, ovvero l'erede dinastico,

---

*In vista di tale dichiarazione fatta dal sullodato Real Principe, Noi nel premettere ed accettare la succennata rinuncia, abbiamo firmato di unita al Real Principe medesimo, a Sua Altezza Reale Duca di Calabria ed ai sudetti testimoni il presente atto, il quale munito del Nostro Real Suggello sarà provvisoriamente conservato negli Archivi della Nostra Real Casa per valere all'occorrenza. (Firme, ndr) Alfonso - Ferdinando di Borbone Duca di Calabria - Carlo di Borbone Due Sicilie - Barone Domenico Carbonelli di Letino - Marchese di Ruffano Stanislao Ferrante - Comm. Vincenzo Scala Conte Francesco Marulli".*

<sup>12</sup> - Tutti criteri neo-legittimisti tipici dei Bianchi di Spagna: a) Legge salica; principio dell'indisponibilità della corona (ovvero le rinunce ai diritti dei discendenti non sono valide, come la rinuncia di Filippo V di Spagna al trono di Francia); b) necessità del solo matrimonio canonico cattolico e disconoscimento del matrimonio morganatico o impari; c) rifiuto del bisogno del regio assenso alle nozze. Tutte idee pretestuose nate in origine per la necessità di sanare la posizione dinastica del loro pretendente. Ma affronteremo meglio la questione in seguito.

aveva la “*spettanza*” al titolo dinastico di Duca di Noto<sup>13</sup>, ovvero era l’eventuale erede del Principe ereditario, il Duca di Calabria, e mantenne tale diritto fino alla sua rinuncia del 14 dicembre 1900, quando scelse di divenire Principe ed Infante di Spagna. Inoltre, essendo stato Alfonso, Conte di Caserta, un generale carlista<sup>14</sup> ed essendo stata allarmata la diplomazia italiana (per il pericolo di rivendicazioni dell’ex regno delle Due Sicilie), vi erano molti avversari politici e parte dell’opinione pubblica spagnola era contraria a tale matrimonio. Quindi la posizione dinastica di Carlo Tancredi era molto delicata ed importante. Per questo il suo matrimonio non poteva che essere trattato con il massimo interesse. Soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dell’eventuale sua successione al padre Alfonso, se fosse morto il fratello Ferdinando Pio. Inoltre, come abbiamo visto, era normale che in una simile situazione, potendo accedere ad altro trono, si doveva rinunciare ai propri diritti dinastici, perché per entrare nella Real Casa di Spagna, Carlo Tancredi sarebbe potuto andare in contrasto proprio con la Prammatica Sanzione del 1759<sup>15</sup>. Per tutte tali ragioni il matrimonio di Carlo Tancredi con l’erede al trono di Spagna divenne una questione delicatissima di diritto internazionale, coinvolgendo gli interessi di ben tre Case Reali. A questo punto la reggente di Spagna, futura suocera di Carlo Tancredi, impose a costui di scegliere se accettare determinate, irrevocabili e vincolanti condizioni.

Ce ne parla **Fernando García Sanz** nel suo “*Historia de las relaciones entre España e Italia: imágenes, comercio y política exterior: 1890-1914*, Editorial CSIC - CSIC Press, 1994”, alle pagg. 226-228: “...*la Reina había puesto dos condiciones para dar su asenso a la boda: que D. Carlos se nacionalizara español y que hiciese explícita renuncia (que sería mantenida en secreto) a cualquier eventual derecho proveniente de la condición de su familia; por último, la Reina accedió a la petición que le hacía Collobiano (por orden del ministro Venosta) en el sentido de que se tratase de impedir que D. Carlos luciese las condecoraciones y los títulos de los borbones del antiguo Reino de Nápoles*”

(ovvero: “... *La Regina aveva fissato due condizioni per dare il suo assenso al matrimonio: che Don Carlos si sarebbe nazionalizzato spagnolo e che avrebbe fatto la rinuncia esplicita (che sarebbe stata tenuta segreta) a qualsiasi eventuale diritto proveniente dalla condizione della sua famiglia; per ultimo, la Regina accolse la richiesta che le fece Collobiano<sup>16</sup> (per ordine del ministro Venosta), nel senso che si trattasse di impedire che Carlo usasse le decorazioni e i titoli dei Borbone dell’antico Regno di Napoli*”)<sup>17</sup>.

In sostanza il matrimonio di Carlo Tancredi coinvolse le relazioni diplomatiche fra la Spagna e l’Italia. Infatti la Reggente ed il governo spagnolo (formato nel 1899 da Silvela<sup>18</sup>), alleato dei Savoia, come loro avversari ai clericali ed ai carlisti<sup>19</sup>, dopo aver assicurato l’Ambasciatore d’Italia che lo sposo non risultava di totale gradimento della Reggente, né del governo, né della maggior parte dell’opinione pubblica<sup>20</sup>, dovettero accondiscendere, sia per la “simpatia” della Principessa per suo cugino Carlo Tancredi, sia per le difficoltà nel trovare un altro marito. Ma Silvela assicurò Collobiano che in nessun caso tale matrimonio sarebbe stato un atto contrario all’Italia, perché Carlo Tancredi, convertendosi principe spagnolo, doveva “*riconoscere l’Italia quale è costituita e colla quale la Dinastia ed il Governo di Spagna hanno le migliori relazioni*”<sup>21</sup>.

<sup>13</sup> - Infatti il titolo di **Duca di Noto** spettava al figlio “*del successore immediato della Corona*” oppure “*di chi ne terrà luogo*” (art. 3 dell’**Atto Sovrano n. 594 del 4 gennaio 1817**). Infatti se in una Dinastia esiste il Sovrano (oppure il suo Pretendente) allora automaticamente e necessariamente debbono esistere (ed esistono) i suoi eventuali successori! Successori che nella Dinastia dei Borbone delle Due Sicilie sono il Duca di Calabria (erede immediato del re) ed il Duca di Noto (erede del Duca di Calabria). E ciò è inoppugnabile. Anche se non formalizzato con l’attribuzione dei specifici titoli.

<sup>14</sup> - Con tali accordi matrimoniali il pretendente carlista Carlo VII ruppe totalmente con Alfonso, radiandolo dallo Stato maggiore del suo esercito. Carlo Tancredi, invece, già da alcuni anni aveva ripudiato il carlismo, anche per avvicinarsi ai liberali alfonsini.

<sup>15</sup> - Un caso simile era avvenuto, come abbiamo visto, con il Principe Gaetano (1846-1871), Conte di Girgenti, fratello minore di Francesco II, che, dovendo sposare nel 1868 l’Infanta Isabella, l’erede eventuale del Principe delle Asturie, dovette firmare l’atto di rinuncia ai propri diritti di successione al Trono delle Due Sicilie, così come richiesto dalla Prammatica Sanzione del 1759.

<sup>16</sup> - Luigi Avogadro di Collobiano Arborio, Ambasciatore d’Italia in Spagna (1898-1904) in qualità di Inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

<sup>17</sup> - Ripreso dalla sua opera: *Espana e Italia en la Europa de la paz armada* (1890-1914), vol. I, 1992.

Il volume è visionabile anche online su Google Books ed è anche scaricabile (pagine 286-289) <http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/H/0/AH0013101.pdf>.

<sup>18</sup> - Francisco Silvela y de Le Villeuze (1843-1905), politico del partito liberale-conservatore, fu storico, avvocato e uomo politico spagnolo, e fu presidente del Consiglio dei ministri della Spagna durante la reggenza di Maria Cristina d’Asburgo-Lorena e durante il regno di Alfonso XIII.

<sup>19</sup> - I Savoia erano ovviamente ostili ai clericali, soprattutto dal 1870, dopo la presa di Roma, in quanto la Santa Sede, spodestata, li considerava ovviamente degli invasori che avevano conquistato lo stato pontificio. Invece il carlismo, come visto, era un movimento conservatore e tradizionalista che difendeva il diritto di Carlo Maria Isidoro di Borbone-Spagna e dei suoi discendenti di salire al trono di Spagna. Vi erano state varie guerre carliste per tali ragioni. Dal 1893 al 1918, Juan Vázquez de Mella fu il principale leader parlamentare ed ideologo del movimento, assieme a Víctor Pradera, che influenzò gran parte dei pensatori conservatori spagnoli, ben oltre i limiti del proprio partito. Nel 1900, quindi, tale movimento era ostile al sovrano Alfonso XII ed alla Reggente, ma era ormai un movimento politico pacifico. Fra i suoi principi fondamentali vi era il credo nella Chiesa Cattolica Apostolica e Romana come base della Spagna, per cui il carlismo doveva essere politicamente attivo anche nella sua difesa.

<sup>20</sup> - La stampa spagnola si era mostrata invece più a favore di un matrimonio con Vittorio Emanuele Torino Giovanni Maria di Savoia, conte di Torino (1870-1946), secondogenito di Amedeo I di Spagna che aveva regnato brevemente in Spagna (1871-74).

<sup>21</sup> - AMAER. SP. L. 73. Despacho riservato núm. 538/177. Embajador de Italia en Madrid a Ministro de Asuntos Exteriores, 25 de julio de 1900.

Quindi la Reggente, nel concedere al re Vittorio Emanuele il Grande Collare dell'Ordine al Merito Militare, per dissipare i dubbi sia nell'opinione pubblica italiana e spagnola, sia nel sovrano sabauda, “*per ben affermare che le origini della famiglia del fidanzato della Principessa delle Asturie non possono per nulla toccare alle relazioni d’amicizia che esistono fra le dinastie ed i Governi d’Italia e di Spagna*”, impose due condizioni per dare il suo consenso al matrimonio: Carlo Tancredi si doveva nazionalizzare spagnolo e doveva fare la rinuncia esplicita (che sarebbe stata tenuta segreta) a qualsiasi diritto dinastico proveniente dalla sua famiglia. Infine, la Regina accettò la richiesta di Collobiano (per decreto del ministro Venosta) affinché Carlo Tancredi dovesse rinunciare a qualsiasi titolo (dinastico, nobiliare, etc.) ed a qualsiasi decorazione dell'antico regno dei Borbone Due Sicilie. Quindi dalla documentazione ufficiale spagnola (e dai documenti da noi visionati nella corrispondenza del Conte di Caserta con la reggente di Spagna<sup>22</sup>) si evince in maniera inoppugnabile che le condizioni della Regina reggente per permettere tale matrimonio di Carlo Tancredi con la Principessa delle Asturie furono:

- 1) che Carlo Tancredi doveva naturalizzarsi spagnolo;
- 2) che Carlo Tancredi doveva fare rinuncia esplicita (da tener segreta) a QUALUNQUE diritto proveniente dalla sua famiglia, per se stesso e per la sua discendenza;
- 3) che Carlo Tancredi doveva rinunciare ad usare qualsiasi titolo e decorazione dei Borbone Due Sicilie, riconoscendo indirettamente, come principe spagnolo, il regno sabauda in Italia.

Pertanto tale accordo (ivi comprese le irrevocabili rinunzie dinastiche) si configurano come un accordo dinastico che aveva valenza di un trattato fra Dinastie Reali (Borbone Due Sicilie, Spagna e Savoia) Stati sovrani (Spagna, Italia e Due Sicilie, che benché non più esistente non era debellato).

Si trattò quindi di un vero e proprio **accordo dinastico familiare-statale** che coinvolse i Borbone Due Sicilie (che potevano cogliere la ghiotta possibilità di mettere sul trono spagnolo un loro membro o i suoi discendenti), i Borbone di Spagna (che ancora una volta ricorrevano ad un Borbone per mantenere il nome e la dinastia borbonica sul trono e non estinguersi in altra Dinastia) ed i Savoia (che scongiurarono così la minaccia di rivendicazioni sul meridione italiano da parte di Carlo Tancredi e/o dei suoi discesi).

Tutte le condizioni per autorizzare tale matrimonio vennero quindi puntualmente accettate, obbedite ed eseguite. Quindi il Principe Carlo Tancredi:

- 1) si naturalizzò cittadino spagnolo<sup>23</sup>;
- 2) fece rinuncia esplicita, irrevocabile e senza condizioni, per se stesso e la sua discendenza (da tener segreta) a QUALUNQUE diritto proveniente dalla sua famiglia con il cosiddetto Atto di Cannes del 14 dicembre 1900, che il Conte di Caserta fece stilare dal suo segretario;
- 3) rinunciò ad usare qualsiasi titolo e decorazione dei Borbone Due Sicilie (al punto che non apparve più nelle successive pubblicazioni dei Ruoli degli Ordini Cavallereschi della sua ex Real Casa di origine)<sup>24</sup> e riconoscendo indirettamente, come principe spagnolo, i Savoia come sovrani in Italia e rinunciando alle pretese duosiciliane.

## LA RINUNZIA DI CARLO TANCREDI ALLE DUE SICILIE E LA SUA DEBELLATIO

La rinuncia di Carlo Tancredi ai suoi diritti dinastici (il cosiddetto Atto di Cannes) fu sottoscritta quindi sia per rispettare la Prammatica del 1759 (ovvero per evitare qualsiasi ipotesi per la quale la sua discendenza avesse potuto riunire i due Troni: Spagna e Due Sicilie), ma sia e soprattutto per rispettare le condizioni richieste dalla Regina reggente, in ossequio agli interessi dei Savoia sulle ex Due Sicilie ed alla loro alleanza politica con la Spagna. Quindi solo se Carlo Tancredi avesse rispettato ed accettato tali condizioni la Regina reggente gli avrebbe accordato il permesso di sposare la Principessa delle Asturie. Bisogna poi evidenziare che la rinuncia di Carlo Tancredi non era sottoposta a nessuna condizione, anche perché doveva assicurare i Savoia che costui, come principe spagnolo, li riconoscesse legittimi sovrani d’Italia. Quindi non era una rinuncia valida solo nel caso in cui egli fosse diventato re o Principe delle Asturie (anche se, comunque, diventò davvero in quanto "Principe consorte delle Asturie") ed infatti non fu prevista nessuna ipotesi di

---

<sup>22</sup> - Documenti conservati nell'Archivio privato Broya de Lucia [Arch. BdL].

<sup>23</sup> - Ottenne infatti la cittadinanza spagnola, nel rispetto del Regio Decreto del 28 gennaio 1901, e venne iscritto nel Registro Civile della Famiglia Reale come membro di essa ad ogni effetto. Per approfondimenti rimandiamo a studi ed approfondimenti specifici, come: Antonio Pau Pedron, “*El registro civil de la Familia Real*”, in *Anales De La Real Academia Matritense De Heráldica y Genealogía VIII (2004-II). Homenaje a Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués*; Andrés Javier Gutiérrez Gil, *El Registro Civil de la Familia Real*, Boletín n.º 1734; Juan A. Hurtado Martínez, *El registro civil de la familia real. Cuestiones formales y materiales*, Boletín de la Facultad de Derecho, n.º 13, 1998; M. José Hernández Caballero, *Sobre el Registro del Estado Civil de la Familia Real Española*, etc.

<sup>24</sup> - Infatti Carlo Tancredi, come da tali accordi, dovette rinunciare a tutte le onorificenze cavalleresche borboniche duosiciliane [Arch. BdL] e per questo non lo ritroviamo più nei Ruoli di tali Ordini Cavallereschi, come quelli dell'Ordine Costantiniano.

condizione per essere valida o per decadere. Ovvero tale rinuncia fu valida anche se Carlo Tancredi non divenne re consorte di Spagna, anche perché comunque divenne Principe delle Asturie (le due ipotesi previste dalla Prammatica del 1759 come inconciliabili). Pertanto tale rinuncia, per Carlo Tancredi ed i suoi discendenti, maschi e femmine, era ed è SEMPRE valida. Appare quindi anche chiaro il perché mai Don Carlo, nel 1941, rientrasse nella vendita allo Stato Italiano dei possedimenti italiani ancora appartenenti alla famiglia reale delle Due Sicilie. La rinuncia prevista nell'Atto di Cannes riguardava il diritto dinastico (ovvero aveva rinunciato ai suoi diritti dinastici per non diventare mai il futuro Capo della R. Casa e pretendente al trono delle Due Sicilie), ma non riguardava le Leggi civili, perché i beni patrimoniali che gli spettavano rientravano nella successione "ex lege" civile.

L'Atto di Cannes, dunque, alla luce di quanto spiegato, fu una libera scelta, ma avvenne soprattutto per accordi di politica internazionale con l'Italia, proprio per evitare l'ipotesi in cui, se fosse salita al trono di Spagna la sua futura moglie Mercedes, egli non avrebbe mai potuto avanzare pretese sul trono delle Due Sicilie (minacciando così anche una eventuale guerra contro l'Italia sabauda per l'eventuale riconquista del perduto regno)<sup>25</sup>, perché vi aveva rinunciato. Infatti l'Atto di Cannes, che era parte del più ampio accordo dinastico, servì ad escludere Carlo Tancredi dalla Casa delle Due Sicilie perché, essendo Egli un Principe che si trovava sulla eventuale "linea di successione al trono" ed essendo addirittura di spettanza il *Duca di Noto* sarebbe potuto essere un potenziale pericolo anche per gli interessi dei Savoia, alleati della Spagna, che avevano conquistato il regno delle Due Sicilie. Per questo l'Atto di Cannes, richiesto a Carlo Tancredi proprio dalla reggente di Spagna e dal governo spagnolo, era parte di un accordo dinastico e diplomatico internazionale, e non era solo dinastico, ma adempiva agli accordi fra Spagna ed Italia ("*La boda, que se realizó con las condiciones requeridas por el gobierno italiano...*" Fernando García Sanz, op. cit.).

Ovvero l'Atto di Cannes (firmato il 14 dicembre 1900) fu una scelta di Carlo Tancredi nell'ambito delle condizioni richieste dall'accordo dinastico familiare-statale per impalmare la Principessa Maria de la Mercedes.

Ma c'è anche ben altro. Dopo aver rinunciato alle pretese duo siciliane, Carlo Tancredi, come principe spagnolo, riconobbe indirettamente ai Savoia i loro diritti su loro regno d'Italia. Ma c'è di peggio. Infatti l'**accordo dinastico familiare-statale** per il suo matrimonio, per il diritto internazionale, si configura anche come una "**debellatio solemnis o major**" di **Carlo Tancredi** (e della sua linea) nelle mani di tre Capi di Case Reali (Borbone Due Sicilie, Borbone Spagna e Savoia). Ovvero come la formale rinuncia, irrevocabile, di tutti i diritti e le rivendicazioni dinastiche spettanti alla sua linea. Infatti tale debellatio, che comporta la decadenza di tutti i diritti dinastici, è irrevocabile per sua natura ed inemendabile. A meno che, per assurdo, la Spagna ed i Savoia non avessero restituito a Carlo Tancredi le prerogative dinastiche da lui rinunciate. Ma siccome Carlo Tancredi morì poi nel 1949 colpito dagli effetti della debellatio, gli effetti della stessa, per lui e la sua discendenza, sono irrevocabili e definitivi. Ma non solo, perché sorge un altro problema. Infatti, visto che la linea di Carlo Tancredi è stata debellata, come è stato possibile che la Repubblica italiana abbia permesso il conferimento dell'Ordine costantiniano spagnolo creato ex novo da Alfonso Maria nel 1960? Secondo la giurisprudenza italiana: "*L'Ordine non nazionale è quello appartenente al patrimonio araldico e familiare delle dinastie ex regnanti, eccettuate quelle debellate*"<sup>26</sup>. Quindi, trovandosi in questa eccezione, la famiglia di Alfonso Maria, essendo stata debellata, non doveva ottenere dalla Repubblica italiana il permesso il conferimento del loro Ordine costantiniano spagnolo. Tale Ordine, invece, potrebbe essere permesso solo come Ordine spagnolo, quindi di Stato estero.

In sintesi:

#### **La rinuncia di Carlo Tancredi ai diritti duo siciliani e a sua debellatio:**

1) Era solo una delle **condizioni richieste per poter sposare l'erede di Spagna** che facevano parte di un **accordo dinastico familiare-statale** fra Borbone Due Sicilie, Borbone Spagna e Savoia e gli Stati di Spagna, Italia e l'ex regno duosiciliano.

2) Era comunque prassi comune per i Principi e le Principesse della Real Casa delle Due Sicilie che volevano entrare in altra Casa Reale rinunciare ai diritti dinastici. A maggior ragione se si trattava della Real Casa di Spagna, perché occorreva rinunciare in ossequio alla Prammatica del 1759, per evitare ogni ipotesi di ricongiunzione dei due troni spagnolo e dei domini italiani, detti poi Due Sicilie

3) Le rinunzie erano prassi comune nei Borbone. Così aveva fatto il Duca d'Angiò (futuro Filippo V di Spagna) nel 1712 rinunciando ai diritti dinastici francesi, così lui stesso nel 1738 verso il figlio Carlo, questi nel 1738 sugli Stati parmensi e nel 1759 in favore del figlio Ferdinando. Come

<sup>25</sup> - Come già ribadito, ad esempio, da Fernando García Sanz, *Historia de las relaciones entre España e Italia: imágenes, comercio y política exterior: 1890-1914*, Editorial CSIC - CSIC Press, 1994, pagg. 226-228. In tale testo: Anche ONLINE [https://books.google.it/books?id=Fv4xh18oqUYC&pg=PA226&dq=maria+mercedes+matrimonio+caserta&hl=it&sa=X&ved=0CFMQ6AEwBjgKahUKEWii-dq0l\\_3IAhUB2hQKHRx5D-g#v=onepage&q=maria%20mercedes%20matrimonio%20caserta&f=false](https://books.google.it/books?id=Fv4xh18oqUYC&pg=PA226&dq=maria+mercedes+matrimonio+caserta&hl=it&sa=X&ved=0CFMQ6AEwBjgKahUKEWii-dq0l_3IAhUB2hQKHRx5D-g#v=onepage&q=maria%20mercedes%20matrimonio%20caserta&f=false) è indicato che "...la Reina había puesto dos condiciones para dar su asenso a la boda: que D. Carlos se nacionalizara español y que hiciese explícita renuncia (que sería mantenida en secreto) a cualquier eventual derecho proveniente de la condición de su familia; por último, la Reina accedió a la petición que le hacía Collobiano (por orden del ministro Venosta) en el sentido de que se tratase de impedir que D. Carlos luciese las condecoraciones y los títulos de los borbones del antiguo Reino de Nápoles"; ed anche SCARICABILE (pagine 286-289) <http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/H/0/AH0013101.pdf>

<sup>26</sup> - Giurisprudenza espressa sia nella relazione al Parlamento per la presentazione della L. 178/151, sia in molte sentenze emesse in tale ambito.

aveva fatto il conte di Girgenti (1868) rinunciando anch'egli ai diritti dinastici duosiciliani per entrare nella Real Casa di Spagna, anche Carlo Tancredi aveva effettuato la medesima rinuncia per entrare nella Real Casa di Spagna.

E' quindi fin troppo chiaro che la sua discendenza fece parte in tutto e per tutto della Real Casa e Dinastia di Spagna.

4) Fu pretesa ed imposta da Maria Cristina d'Asburgo-Teschen, vedova di Alfonso XII (1857-1885), reggente di Spagna, anche per accontentare i Savoia, nel rispetto di un probabile patto segreto di famiglia che risaliva ai tempi dell'abdicazione di Amedeo I (cedere un trono ingestibile a patto che i Borbone Spagna abbandonassero qualunque appoggio ai Due Sicilie per recuperare il trono loro derubato dai Savoia), in modo che Carlo Tancredi, diventando principe spagnolo, riconoscesse il regno sabardo in Italia e rinunciasse verso di loro ai suoi diritti dinastici.

4) Fu la condizione espressa e dichiarata senza la quale la regina reggente non avrebbe dato il suo consenso al matrimonio, e quindi non era una rinuncia che si sarebbe avverata solo alla condizione che l'Infanta divenisse regina di Spagna e Carlo Tancredi re consorte, anche se costui divenne comunque Principe consorte delle Asturie, rientrando quindi in uno dei casi di esclusione dalla Real Casa e Trono duosiciliano previsti dalla Prammatica del 1759

5) Carlo Tancredi adempì quindi a tali **obblighi imposti per poter sposare l'erede di Spagna**, sottoscrivendo, tra l'altro, la sua rinuncia ai diritti duosiciliani (il cd. "Atto di Cannes", 1900) e fu dopo aver adempiuto a tali obblighi che ottenne l'assenso al matrimonio da parte della regina reggente. Entrò così nella Real Casa di Spagna, iscritto addirittura nel registro dello Stato civile riservato a tali Principi (si dovette perfino cambiare la legge per ottenere questa sua registrazione!), divenne Infante, poi con il matrimonio con la Principessa divenne Principe consorte delle Asturie e venne decorato degli alti onori e onorificenze spagnole.

6) L'**accordo dinastico familiare-statale** per il matrimonio di Carlo Tancredi, per il diritto internazionale, si configura anche come una "**debellatio solemnitas o major**" di Carlo Tancredi (e della sua linea) nelle mani di tre Capi di Case Reali (Borbone Due Sicilie, Borbone Spagna e Savoia). Ovvero come la formale rinuncia, irrevocabile, di tutti i diritti e le rivendicazioni dinastiche spettanti alla sua linea.

7) L'assenso per il matrimonio dinastico da parte di suo padre non fu ovviamente ottenuto, perché Carlo Tancredi doveva divenire e divenne principe spagnolo, sottoposto alla Real Casa di Spagna. Sarebbe stato infatti assurdo che il padre gli avesse dato un qualche assenso di tal genere perché sarebbe stato non solo contraddittorio (Alfonso aveva seguito in prima persona le condizioni per poter sposare il figlio), ma addirittura contrario agli **obblighi imposti a Carlo Tancredi per poter sposare l'erede di Spagna!**

## IL MATRIMONIO DI CARLO TANCREDI

Torna qui chiaro capire che per determinare l'appartenenza o meno alla Casa Reale delle Due Sicilie occorre constatare se vi fu **autorizzazione al matrimonio dinastico**.

Infatti Carlo Tancredi uscì dalla Casa delle Due Sicilie di propria spontanea volontà in adesione alle condizioni richieste dalla Spagna (e indirettamente dall'Italia), ma la sua uscita dalla R. Casa non avvenne solo con il detto "Atto di Cannes" ma anche, di fatto e di diritto, non ottenendo dal Padre, Capo della sua ex Casa, l'autorizzazione del suo matrimonio valida ai fini dinastici. Infatti Alfonso Conte di Caserta fu consenziente al matrimonio del figlio<sup>27</sup>, avendone curato lui le trattative, ma non lo autorizzò mai (in forma pubblica e ufficiale) come valido ai fini dinastici per la successione al trono delle Due Sicilie. Infatti un tale assenso non avrebbe avuto senso e ragione, perché sarebbe andato in opposizione agli accordi presi da Alfonso e da lui stesso con la reggente di Spagna per ottenere il permesso al suo matrimonio. Siccome Alfonso ben sapeva che Carlo Tancredi sarebbe dovuto uscire dalla loro R. Casa e che sarebbe stata esclusa di conseguenza, anche la sua discendenza, che senso avrebbe mai avuto concedere un simile assenso (che avrebbe permesso effetti dinastici duosiciliani sulla discendenza di Carlo Tancredi)? Sarebbe stato solo contrario agli obblighi richiesti dalla regina reggente per permettere proprio tale il matrimonio<sup>28</sup>! Obblighi che invece furono accettati da Alfonso nei suoi accordi con la reggente e da Carlo Tancredi con la sua formale rinuncia. Fu per questo che Carlo Tancredi non ottenne dal padre, Capo della Casa delle Due Sicilie, il **sovrano beneplacito** (in forma di decreto) **per contrarre matrimonio di nasticamente valido** (in ossequio agli Atti sovrani del 7 aprile 1829 n. 2362 e n. 3331 del 12 marzo 1836, parti integranti e fondamentali delle Leggi dinastiche della loro Real Casa). Ma, siccome Carlo Tancredi era divenuto un principe reale spagnolo e quindi visto che a sposarsi erano ormai solo due principi spagnoli ottennero l'assenso matrimoniale dal re di Spagna ad opera della reggente (insieme al titolo di Infante). Questa a definitiva dimostrazione del fatto che Carlo Tancredi, avendo scelto di uscire dalla R. Casa delle Due Sicilie era passato del tutto e definitivamente nella Casa reale di Spagna.

A ribadire tale situazione possiamo poi constatare che perfino quando Carlo Tancredi passò al secondo matrimonio con la principessa Luisa d'Orléans, nel 1907, ottenne l'assenso per il suo matrimonio dal Capo della sua Real Casa, ovvero al re di Spagna<sup>29</sup>, ma non già al padre Alfonso, benché questi fosse ancora vivo (a differenza del fratello Gabriele, come vedremo).

<sup>27</sup> - Reperibile anche online all'indirizzo: <http://www.heraldica.org/topics/national/infantes.htm>

<sup>28</sup> - Infatti, anche nel caso in cui si voglia eccepire che comunque sia Alfonso era consenziente al matrimonio del figlio ovviamente non possiamo intendere che diede in questo modo il suo formale assenso (obbligatorio e necessario) per un matrimonio di valore dinastico. E né avrebbe avuto senso farlo. Perché mai consentire per un matrimonio di valore dinastico ad un Principe che doveva rinunciare ai suoi diritti dinastici proprio per potersi sposare con l'erede spagnola?!

<sup>29</sup> - Ed il 3 Agosto 1908 venne concesso a tutti i figli nati o che sarebbero nati da questo secondo matrimonio, ovvero a Carlo (1908-1936), Maria de los Dolores (1909-1996), Maria Mercedes (1910-2000), Maria de la Esperanza (1914-2005), il titolo di "Principe (o Principessa) della Casa de Borbón (di Spagna)", con il trattamento di "Altezza Reale", ovvero: "... al hijo ó hija que nazca á los demás que nacieren en lo sucesivo de este matrimonio se dará tratamiento de Alteza Real y se tributarán y guardarán iguales honores, preeminencias y distinciones que á los Infantes de España, á quienes seguirán inmediatamente en el orden jerárquico, como príncipes de la Casa de Borbón." In tal modo è chiaro ravvisare come tale

## CARLO TANCREDI PRINCIPE DI SPAGNA

Dopo aver accettato tali accordi, Carlo Tancredi di Borbone ottenne, nello stesso giorno (08/02/1901), la nazionalità spagnola, la nomina ad "Infante de España" (1901) (Infantado per grazia), l'investitura di Cavaliere dell'Insigne Ordine del Toson d'Oro, quella al Collare dell'Ordine di Carlo III, la Gran Croce dell'Ordine di Isabel la Católica, e la nomina a Comandante di Stato Maggiore dell'Esercito. Accettando le condizioni richieste Carlo Tancredi venne dunque ammesso nella Real Casa di Spagna, divenne in tutto e per tutto "Infante de España" (1901)<sup>30</sup>, quindi Principe reale spagnolo<sup>31</sup>, e subito dopo sposò la Principessa Maria de la Mercedes<sup>32</sup>. Ma soprattutto, dopo il matrimonio con la Principessa delle Asturie, Carlo Tancredi ottenne perfino un decreto con il quale, come Principe consorte, ebbe gli stessi "*honores, preeminencias y consideraciones*" di sua moglie (15/02/1901), ottenendo, insieme l'**uso ufficiale del titolo** di "Principe consorte delle Asturie" fino a che la moglie fu in vita (1901-1904)<sup>33</sup>.

## LA DISCENDENZA DI CARLO TANCREDI NEI BORBONE DI SPAGNA

Pertanto la discendenza di Don Carlo<sup>34</sup> venne, "*ex lege*", nata da un principe rinunciatario, venne comunque esclusa automaticamente dalla Real Casa e Dinastia delle Due Sicilie, in base alle Leggi dinastiche dei Borbone delle Due Sicilie, per non aver ottenuto assensi matrimoniali validi ai fini dinastici (ai sensi dei citati Atti sovrani del n. 2362 1829 e n. 3331 del 1836). Per questo alla morte di Ferdinando Pio (1960) i diritti dinastici di Capo della R. Casa e Pretendente passarono ad "*altro maschio, che possa succedere*" (cfr. Prammatica XIII), ovvero al Principe Don Ranieri, fratello di Don Carlo. Quindi la discendenza di Carlo Tancredi è esclusa dalla Real Casa delle Due Sicilie per una **DUPLICE** esclusione. La prima è motivata dalla **rinuncia** stessa fatta da Carlo Tancredi con il cd. "Atto di Cannes" e la seconda è una motivazione giuridica, data dalla **mancanza del formale regio assenso** (in forma scritta e pubblica) che dichiarasse il suo matrimonio valido ai fini dinastici nella Real Casa delle Due Sicilie. Ma ciò sarebbe stato impossibile ed assurdo visto che proprio Alfonso, conte di Caserta, insieme al figlio, aveva trattato ed accettato le condizioni imposte dalla Regina reggente di Spagna per far uscire Carlo Tancredi dalla sua Real Casa e rinunciare ad ogni suo diritto dinastico. Queste due motivazioni, che singolarmente sono insormontabili, portano insieme allo stesso risultato: **la discendenza di Carlo Tancredi è totalmente ed irrevocabilmente estranea alla Real Casa delle Due Sicilie**. Invece i matrimoni della linea di Carlo Tancredi, vennero sempre e solo autorizzati dal Capo della loro Real Casa, il Re di Spagna<sup>35</sup>. Pertanto Alfonso Maria (1901-1964), essendo

---

titolo, inferiore a quello di Infanti veri e propri, distingueva però i figli di secondo letto di Carlo Tancredi come membri della Real Casa di Spagna, anche se non strettamente parte della Familia Real, a differenza dei figli di primo letto, Infanti e membri della stessa.

<sup>30</sup> - Nel Regio decreto (07/02/1901) fu indicato infatti: "...vengo en concederle los honores y prerogativas de Infante de España y mando, por lo tanto, que se le guarden las preeminencias, honores y demás distinciones correspondientes á tan alta gerarquía."

<sup>31</sup> - Assumendo ufficialmente il nome di "Don Carlos de Borbón y Borbón" e tale cognome restò ai suoi discendenti. Ricordiamo ad esempio anche il Reg. Decr. 17 ott. 1904, in cui venne indicato "Don Alfonso Borbón y Borbón" (Alfonso Maria). Solo in seguito Alfonso Maria iniziò ad usare il cognome "*Borbón-Dos Sicilias*", proprio nel suo desiderio di ribadire l'appartenenza a tale R. Casa e Dinastia. Per ogni altro riferimento ufficiale vedasi online il sito della Agencia Estatal BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO: <http://www.boe.es/>

<sup>32</sup> - Diventando Principe spagnolo, dopo aver ottenuto la cittadinanza spagnola, nel rispetto del Regio Decreto del 28 gennaio 1901, venne iscritto nel Registro Civile della Famiglia Reale come membro di essa ad ogni effetto. Per approfondimenti rimandiamo allo studio di Antonio Pau Pedron, "*El registro civil de la Familia Real*", in *Anales De La Real Academia Matritense De Heráldica y Genealogía VIII (2004-II)*. Homenaje a Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués.

<sup>33</sup> - Come si legge nel "Real decreto disponiendo se constituya una brigada de Caballería para instrucción con los regimientos de Lusitania y María Cristina, cuyo mando desempeñará D. Carlos de Borbón y Borbón, Príncipe de Asturias" (Gazz. Uff. del 27/03/1904) dove Carlo Tancredi appare ufficialmente come il "General D. Carlos de Borbón y Borbón, Príncipe de Asturias".

<sup>34</sup> - Assumendo ufficialmente il nome di "Don Carlos de Borbón y Borbón" e tale cognome restò ai suoi discendenti. Ricordiamo ad esempio anche il Reg. Decr. 17 ott. 1904, in cui venne indicato "Don Alfonso Borbón y Borbón" (Alfonso Maria). Solo in seguito Alfonso Maria iniziò ad usare il cognome "*Borbón-Dos Sicilias*", proprio nel suo desiderio di ribadire l'appartenenza a tale R. Casa e Dinastia. Per ogni altro riferimento ufficiale vedasi online il sito della Agencia Estatal BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO: <http://www.boe.es/>

<sup>35</sup> - Infatti qualcuno dei sedicenti studiosi di parte potrebbe sollevare delle eccezioni, facendo notare che comunque vi fosse stata una sorta di "consenso matrimoniale", benché informale, da parte di Alfonso, Conte di Caserta, in favore del figlio Carlo Tancredi, visto quanto Alfonso si occupò di tale matrimonio del 1900. Se per ipotesi assurda, noi considerassimo "dinasticamente valido" (perché con il consenso paterno, benché informale) il matrimonio di Carlo Tancredi con Maria de las Mercedes di Borbone-Spagna e che pertanto considerassimo Alfonso Maria come nato da matrimonio autorizzato, allora costui, in qualità di "Principe delle Due Sicilie" sarebbe succeduto legittimamente nel 1960 a Ferdinando Pio. Ma facciamo notare inoltre che tale ipotesi per assurdo nella sostanza non avrebbe cambiato il risultato finale. Infatti anche in questo caso, alla morte dello stesso Alfonso Maria, avvenuta nel 1964, suo figlio Carlo Maria, nato da matrimonio non dinastico per la Casa delle Due Sicilie, non gli sarebbe potuto succedere. Perché non nato da matrimonio dinasticamente valido (perché nella nostra ipotesi per assurdo Alfonso Maria non autorizzò mai "a posteriori", quale "Capo della R. Casa delle Due Sicilie" il proprio matrimonio contratto nel 1936! Pertanto anche nell'ipotesi per assurdo che Alfonso Maria fosse succeduto a Ferdinando Pio, si sarebbe verificata un'altra ipotesi assurda. Alla morte di Alfonso Maria, non potendo succedergli Carlo Maria (non nato da matrimonio riconosciuto dinastico) sarebbe succeduto ad Alfonso Maria l'altro Principe dinastico e legittimo a lui più prossimo. Ovvero lo zio Ranieri.

figlio dei Principi spagnoli Carlo Tancredi Borbone-Spagna<sup>36</sup> e di Maria de las Mercedes, nato da matrimonio autorizzato solo dal Capo della R. Casa di Spagna, appartenne appunto alla R. Casa di Spagna e mai a quella delle Due Sicilie. Da parte Alfonso Maria, fino alla nascita di suo cugino Alfonso<sup>37</sup> (primo figlio maschio di re Alfonso XIII), era stato PRINCIPE DELLE ASTURIE (dal 1901 al 1907)<sup>38</sup>, dignità che, ai sensi della Prammatica Sanzione del 1759, lo escludeva ulteriormente dalla successione alle Due Sicilie. Infine quando Alfonso Maria sposò (1936) la principessa Alice di Borbone-Parma (1917-2017), essendo INFANTE di Spagna, fu AUTORIZZATO dal Capo della sua R. Casa, ovvero dal re di Spagna. Ed ovviamente NON dal Capo della R. Casa delle Due Sicilie. Anche questo ribadisce quindi, laddove ve ne fosse per assurdo bisogno, che Alfonso Maria era totalmente estraneo, dinasticamente, dalla Casa delle Due Sicilie. Benché legalmente e geneticamente appartenente a tale famiglia! Pertanto Alfonso Maria NON essendo mai stato un Principe delle Due Sicilie (era nato da padre rinunciatario e da matrimonio NON dinastico per tale Casa e Dinastia) NON poteva divenire e NON divenne mai Capo di tale Casa e Dinastia, perché mai poté succedere a Ferdinando Pio (1960). Allo stesso modo la discendenza di Alfonso Maria, appartenendo alla Casa Reale di Spagna, ovviamente NON VENNE AUTORIZZATA mai da nessun Capo della R. Casa delle Due Sicilie per i propri matrimoni (in ossequio all'obbligo degli Atti sovrani del n. 2362 1829 e n. 3331 del 1836, e pertanto NON FECE MAI PARTE DELLA CASA DELLE DUE SICILIE). Quindi il figlio Carlo Maria (1938-2015) ed allo stesso modo Don Pedro (\* 1968), suo nipote, non poterono succedere nella Real Casa delle Due Sicilie. Da parte, altre polemiche sterili non sono inqualificabili, così come non meritano neppure commenti coloro che hanno voluto sostenere come la Prammatica non avesse più efficacia nel 1900 "per il radicale mutamento dello status quo", confondendo una Legge statale (del caduto regno monarchico) con il diritto dinastico di una Casa Reale viva e vegeta. Ma è il caso di fare alcune altre riflessioni in merito per evidenziare una nuova pista di indagine.

## ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEI SAVOIA NELLA VICENDA DELLA RINUNZIA DI CARLO TANCREDI:

- 1) Come mai i Savoia avevano ancora tanto interesse ad ostacolare i Borbone?
- 2) Il loro interesse era solo evitare il pericolo che il potenziale erede al trono delle Due Sicilie diventasse anche sovrano consorte della regina di Spagna?
- 3) Come mai la Regina reggente si preoccupò di esaudire i desideri dei Savoia, in fondo solo una dinastia straniera ed esterna, richiedendo al principe Carlo Tancredi quegli obblighi vincolanti?!
- 4) Quali poteri avevano ancora i Savoia per esercitare tali pressioni sulla Spagna?

Innanzitutto i Savoia erano una dinastia che aveva illecitamente conquistato e depredato il regno delle Due Sicilie (1860-1861), scatenando una guerra civile (1861-1870) che aveva devastato il meridione, per poi affondarlo economicamente, politicamente e socialmente. Inoltre erano ancora una dinastia malvista e detestata (il re Umberto I, che aveva già subito due attentati era stato da poco assassinato nel terzo, il 29 luglio 1900) ed i Borbone erano ancora esistenti, benché in esilio (infatti Francesco II era morto solo da poco, esule, nel 1894), mentre Maria Sofia di Baviera (1841-1925), regina consorte del regno delle Due Sicilie, era ancora viva.

Appare quindi molto strano che la Regina reggente di Spagna ed il governo spagnolo si preoccupassero tanto di esaudire i desideri dei Savoia, che in fondo erano solo una dinastia straniera ed esterna.

Ma una dinastia che però era, dinasticamente, l'erede al trono di Spagna in caso di estinzione dei Borbone. Infatti, come abbiamo visto, sin dal 1713 Vittorio Amedeo II di Savoia aveva ottenuto, a fronte della perdita della Sicilia, il regno di Sardegna ed **il diritto a succedere al trono di Spagna**, in caso di estinzione della Casa dei Borbone di Spagna (cfr. "Memoria relativa ai diritti della Reale Casa di Savoia al Trono di

---

<sup>36</sup> - Come già detto venne infatti riconosciuto ufficialmente come "Don Carlos de Borbón y Borbón" e tale cognome restò ai suoi discendenti. Fino a che Alfonso Maria non iniziò ad usare il cognome "Borbón-Dos Sicilias".

<sup>37</sup> - Infante Alfonso (1907-1938), principe delle Asturie (1907-1933), Conte di Covadonga, che rinunciò ai suoi diritti al trono nel 1933 per sposarsi con una non nobile, contraendo così un matrimonio impari che, per la nota Prammatica del 1776, escludeva il Principe e la sua discendenza da ogni diritto sul trono spagnolo.

<sup>38</sup> - E pertanto si sarebbe potuto trovare in una posizione dinastica delicata se fosse divenuto erede al trono spagnolo ed insieme Capo della R. Casa delle Due Sicilie. Una situazione che lo avrebbe poi escluso, secondo la Prammatica XIII di Carlo di Borbone (1759), dalla successione delle Due Sicilie il favore del maschio a lui prossimo. Ed in qualità di Infante in capo ad Alfonso Maria possiamo quindi ricordare il Reg. Decr. 15 nov. 1901, in cui fu indicato che: "... el Príncipe ó Princesa que diere á luz mi dicha amada Hermana [la Infanta Doña María de las Mercedes] en su próximo parto, goce las prerrogativas de Infante de España y mando que se le guarden las preeminencias, honores y demás distinciones correspondientes á tan alta gerarquía" ed il Reg. Decr. 17 ott. 1904, che espressamente confermò "Don Alfonso Borbón y Borbón" (Alfonso Maria) come: "... el Infante Don Alfonso, primogenito de Mi malograda Hermana Doña María de las Mercedes (Q.E.G.E.) gozara los honores que le corresponden como inmediato sucesor a la Corona".

*Spagna mancando la linea di Filippo V allora regnante*”, 1726). Questo diritto era già stato stabilito il 5 novembre 1712, in una cedola reale (convertito in legge dalle Cortes il 9 novembre), poi parte integrante del trattato di Utrecht, con la quale Filippo V aveva stabilito che, in mancanza di suoi discendenti legittimi, suoi successori sarebbero stati Vittorio Amedeo II di Savoia (1666-1732), duca di Savoia (1675-1729)], suo suocero, e, in mancanza di linea maschile, Vittorio Amedeo I di Savoia-Carignano (1690-1741), Principe di Carignano (1709-1741), ed i suoi figli, discendenti maschili, come discendenti dell'Infante Caterina Michela d'Asburgo di Spagna (1567-1597), figlia di Filippo II, che avevano un diritto chiaro e riconosciuto alla successione della corona spagnola. Tutto questo venne confermato con il trattato separato sottoscritto ad Utrecht il 13 luglio 1713 tra Filippo V di Spagna e Vittorio Amedeo II, Re di Sicilia, al quale venne assicurata la successione ai Regni di Spagna, nel caso di estinzione della discendenza maschile legittima del Re Filippo. Ma la linea legittima, secondo il diritto dinastico previsto da re Filippo, non era quella che reclamavano i carlisti? Ed invece la linea isabellina, che regnava, non era quella da ritenere illegittima? **Quindi i Savoia avevano diritto ad avanzare pretese al trono spagnolo?!**

Dunque iniziamo a comprendere i molti interessi internazionali intorno al trono di Spagna, che si univano alle pretese ed agli interessi che i Savoia avevano in Italia.

(tratto da "*Il Duca di Castro*", 2018, di **Giovanni Grimaldi**, in corso di pubblicazione come studio storico-dinastico sui Borbone Due Sicilie nella prossima edizione dell'Annuario della Nobiltà Italiana)